

TI_GERICHTE 15.1997.73 vom 20. Mai 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-05-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.73

FR: TI_GERICHTE 15.1997.73 du 20 mai 1997

IT: TI_GERICHTE 15.1997.73 del 20 maggio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Ex art. 46 cpv. 2 nLEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede. Nella nuova LEF la notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 68c e ss., mentre è stato abrogato l'art. 47 vLEF, essendo stato rilevato che vi era confusione in merito al foro dell'esecuzione ed il luogo dove si trovano le persone alle quali vanno notificati gli atti esecutivi (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF n. 27 vol. III 16 luglio 1991 p. 36/37). Ex art. 393 n. 4 CC l'Autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione ed in ispecie nomina un curatore in mancanza degli organi necessari di una corporazione, quando non sia altrimenti provveduto all'amministrazione. Secondo la vecchia LEF la predetta fattispecie veniva disciplinata dall'art. 47 cpv. 2 vLEF (cfr. lettera 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale all'Obergericht del Canton Zurigo). La nuova LEF prevede all'art. 68c cpv. 1 che se il debitore si trova sotto autorità parentale o tutela, gli atti si notificano al rappresentante legale, mentre nel caso in cui non abbia un rappresentante legale, gli atti si notificano all'autorità tutoria competente. Questa norma, pur non più contenendo alcuna indicazione in merito al foro, ricalca l'art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF. Nel marginale dell'art. 68c nLEF è stato sì indicato "Debitore sotto autorità parentale o tutela", tuttavia l'applicazione di questa norma non può essere limitata unicamente alle persone fisiche, considerato che l'art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF non faceva distinzione tra persone fisiche e giuridiche e che gli art. 68c e 68d nLEF, in sostituzione dell'art. 47 vLEF, regolano la notifica allorché il debitore è sotto autorità parentale, tutela o curatela (cfr. SJZ 1996 Nr. 23 p.428). Va poi rilevato che l'art. 68d n. 2 nLEF disciplina la notificazione di atti esecutivi al debitore e al curatore, nei casi di curatela secondo gli art. da 392 a 394 CC, dal momento in cui la nomina è già avvenuta ed è stata pubblicata o comunicata all'ufficio esecuzione, mentre per il periodo antecedente tale designazione la norma è silente. Non vi è tuttavia motivo di credere che nel caso in cui il debitore è una persona giuridica, per la quale non è ancora stato nominato un curatore, il legislatore abbia voluto impedire la notifica di atti esecutivi all'autorità tutoria. Pertanto quanto rilevato dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nella citata lettera 18 febbraio 1983, secondo la quale, nel caso in cui mancando ad una società un rappresentante legale e non essendo ancora stato nominato un curatore, gli atti esecutivi vanno notificati all'autorità tutoria, vale anche dopo l'entrata in vigore della nuova LEF.

E. 2

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 3

Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 4

Intimazione: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza II
vicepresidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.